



TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Procedimento RG n. 2111/2015

VERBALE di UDIENZA del giorno 12 marzo 2019

Alle ore 10.45, davanti al Giudice dott. Gabriele Romano sono presenti:
per parte attrice l'Avv. [REDACTED] in sostituzione dell'Avv. [REDACTED]
per parte convenuta l'Avv. [REDACTED]

L'Avv. [REDACTED] precisa le conclusioni come in memoria conclusiva;
l'Avv. [REDACTED] precisa le conclusioni come in comparsa di costituzione.

I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, alle ore 12.40, assenti i Procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in via telematica.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 2111/2015 R.G.

promosso da: Parte_1 (Avv.)
contro: CP_1 (Avv.)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 3 luglio 2015 Parte_1 conveniva in giudizio l' CP_1 lamentando di avere contratto l'infezione da *Staphylococcus* presso il Pronto Soccorso dell' Organizzazione_1 a seguito dell'accesso intrarticolare ivi effettuato il 4 febbraio 2013.

Evidenziato come la prestazione medica in suo favore non fosse stata diligentemente e correttamente eseguita dal suddetto presidio ospedaliero ed elencati gli ingenti danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, l'attrice concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità contrattuale della convenuta per l'infortunio occorso, con condanna della medesima al risarcimento di tutti i danni cagionati, quantificati in misura pari ad euro 80.397,00, ovvero nella diversa misura emergente in corso di causa.

La convenuta ^{Contr} CP_1, ritualmente intimata, si costituiva in giudizio contestando che l'infezione fosse stata conseguenza dell'attività svolta dal Pronto Soccorso, ben potendo essere stata contratta presso altra struttura. Concludeva quindi per il rigetto della domanda avversaria, ovvero, in subordine, per la liquidazione del danno negli stretti limiti del dovuto.

Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. l'attrice allegava un progressivo ampliamento dei danni rispetto quanto dedotto in atto di citazione; in particolare, evidenziava che, in data 13 febbraio 2016, si era procurata una frattura femorale scomposta con lussazione della rotula, sostenendo che una banale caduta a terra aveva potuto provocare una frattura di tale gravità sia perché il ginocchio non fletteva in modo completo e naturale, sia perché il femore e l'articolazione risultavano indeboliti. Integrava quindi la domanda originaria con la richiesta di risarcimento degli ulte danni sopravvenuti, quantificati nell'importo di euro 8.118,00.

Le originarie domande attoree sono fondate e meritevoli di accoglimento, pur nei limiti che si vanno ad esporre.

In corso di causa è stata svolta CTU medico legale, ad esito della quale il perito nominato ha osservato che *“Lo studio del caso attuato anche con l'ausilio del Prof. Persona_1 specialista in Malattie Infettive, mette chiaramente in evidenza la genesi nosocomiale della artrite settica da cui è risultata affetta la sig.ra Pt_1 Non essendovi focolai settici in altre sedi corporee e mancando altresì eventi traumatici con soluzione di continuo dei tegumenti (quale porta di accesso del germe), l'unica attendibile e più che probabile origine dell'infezione è la procedura di artrocentesi con infiltrazione di medicinali a cui la p. è stata sottoposta in due*

occasioni presso la CP_2. Nell'ottica della responsabilità contrattuale derivante in ogni caso sulla struttura sanitaria poco importerebbe se l'inoculazione è avvenuta il 4 piuttosto che il 7 di febbraio del 2013.

Peraltro l'attento studio dei dati anamnestici e di quelli documentali fanno assolutamente propendere per l'artrocentesi del 04/02 quale fonte del contagio. E' evidente che in questa circostanza non sono state messe in atto tutte quelle buone pratiche profilattiche e cliniche tese a garantire l'asepsi del campo operatorio e dell'intervento".

Affermata la genesi professionale dell'artrite settica da cui è risultata affetta l'attrice, il perito ha così quantificato il danno:

"Inabilità temporanea assoluta di giorni 30, inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 60, inabilità temporanea parziale al 50% giorni 60, inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 30.

Considerato che la successiva frattura di ginocchio è stata sovracondiloidea e quindi non dovrebbe avere interessato l'articolazione, l'attuale obiettività funzionale del ginocchio (a prescindere di parte della tumefazione) dovrebbe essere sostenuta dagli esiti dell'artrite settica. Obiettività che ricalca sostanzialmente anche quanto rilevato sia dal Prof. Per_2 nel 2014 che dai fisiatri toscani nel 2016.

Prendendo in considerazione le indicazioni valutative proposte dalle recenti Linee Guida SIMLA edite da Org_2 nel 2016, il danno può essere stimato in una invalidità permanente del 12% (dodici per cento), concordando quindi con quanto concluso dal Prof. Per_2 stesso".

Quanto all'integrazione della domanda proposta dall'attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c., il CTU ha ritenuto di non poter riconoscere un nesso causale tra la più recente frattura di femore e l'artrite settica, evidenziando che *"La p. era (ed è tutt'ora) soggetto ancora giovane (o comunque di età non avanzata), in buone condizioni generali, atletica e priva di menomazioni significative, che ha svolto riabilitazione funzionale dopo l'evento settico. Pur nella appurata limitazione funzionale che può incidere minimamente sulla meccanica statico dinamica dell'arto inferiore, non si ritiene che questa possa avere avuto ruolo nella caduta e conseguente frattura avvenuta nel febbraio 2016".*

Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, ampiamente argomentate, supportate dal parere di ausiliario specialista e non contestate dai consulenti tecnici delle parti – se non per gli aspetti relativi alla quantificazione del danno, comunque confermata dal perito a seguito di adeguato riscontro alle osservazioni del CTP della convenuta – possono essere condivise ed acquisite.

In punto *an* va pertanto riconosciuta la responsabilità della struttura convenuta nella causazione del processo settico a carico del ginocchio sinistro dell'attrice, mentre va respinta la domanda risarcitoria relativa ai postumi conseguenti alla frattura di femore avvenuta nel febbraio 2016.

Il danno non patrimoniale risarcibile è quindi calcolato come segue, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2018:

- il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età della danneggiata alla data dell'intervento (49 anni) e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta (12 punti), è quantificato nella somma di euro 28.253,00;
- il danno biologico temporaneo, in considerazione dell'inabilità temporanea come sopra individuata e con applicazione del punto base ITT pari ad euro 98,00, è quantificato nella somma di euro 11.025,00 [di cui euro 2.940,00 per invalidità temporanea totale, euro 4.410,00 per invalidità parziale al 75%, euro 2.940,00 per invalidità parziale al 50% ed euro 735,00 per invalidità parziale al 25%];

e così per complessivi euro 39.278,00

L'attrice ha chiesto altresì la personalizzazione delle somme riconosciute a titolo di danno alla salute.

Al riguardo, la giurisprudenza è oramai costante nel riconoscere che la categoria generale del danno non patrimoniale - che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio - presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti (o voci) aventi funzione meramente descrittiva, quali il danno morale (identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana), quello biologico (inteso come lesione del bene salute) e quello esistenziale (costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato), dei quali - ove essi ricorrano cumulativamente - occorre tenere conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza che a ciò osti il carattere unitario della liquidazione, da ritenere violato solo quando lo stesso aspetto (o voce) venga computato due (o più) volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (in questi termini Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1361 del 23/01/2014, Rv. 629364).

Pertanto, il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013, Rv. 628100).

Il giudice deve pertanto personalizzare il danno non patrimoniale valutando se sussistano ed in che misura il patimento e la sofferenza allegati, incrementando di conseguenza quanto riconosciuto a titolo di danno biologico.

Nella specie, l'attrice ha lamentato l'insorgenza di una sindrome depressiva reattiva, contratta a seguito dello sconvolgimento del proprio stile di vita e delle proprie abitudini.

La patologia psichica allegata non ha trovato conferma in sede di CTU medico legale, ma può comunque ritenersi provato, all'esito dell'istruttoria orale svolta, che l'attrice, a seguito dei postumi dell'infezione contratta, ha dovuto interrompere per un periodo di tempo non trascurabile ogni attività domestica e di accudimento della propria famiglia, non potendo neppure andare a trovare la madre in occasione di un delicato intervento; è inoltre emerso che l'attrice è dovuta rimanere chiusa in casa per molti mesi, con conseguente stravolgimento, ancorché temporaneo, della propria vita familiare e sociale.

Si tratta di circostanze integranti un indubbio profilo di danno dinamico relazionale, dunque tali da giustificare una personalizzazione del danno non patrimoniale con incremento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno biologico.

Si stima equo quantificare tale incremento nella misura del 20% della somma (pari ad euro 28.253,00) riconosciuta a titolo di danno biologico permanente e, dunque, nella somma pari ad euro 5.650,60.

Il danno non patrimoniale risarcibile ammonta pertanto a complessivi euro 44.928,60 (euro 39.278,00 + euro 5.650,60).

Passando all'esame dei danni patrimoniali allegati dall'attrice, si osserva quanto segue.

Può anzitutto essere riconosciuto in favore dell'attrice, siccome adeguatamente documentato, il risarcimento del danno patrimoniale per euro 4.000,00, pari alla differenza tra il prezzo di acquisto di una nuova autovettura con il cambio automatico (acquisto necessitato a seguito dell'impossibilità per la parte di condurre un'auto con frizione, v. deposizione teste Tes_1 ed il ricavo della vendita dell'autovettura già di proprietà [v. all.ti 28 e 29 att.].

Quanto al danno per mancato guadagno nell'anno 2013, dovuto alle ripercussioni delle lesioni sull'occupazione lavorativa della parte, le allegazioni attoree sul punto hanno trovato conferma all'esito dell'istruttoria orale svolta, avendo la teste Tes_2, collega di lavoro, dichiarato di avere sostituito Pt_1 in ufficio sino al mese di ottobre 2013, quando l'attrice ha ricominciato gradualmente a lavorare. Nello stesso senso, la sospensione di alcune attività già avviate risulta anche dalla documentazione in atti [v. all. 38].

Ciò posto, è documentalmente provato che la parte ha percepito compensi per la propria attività libero professionale pari ad euro 15.561,00 nell'anno 2010 [v. rigo RE2 del modello PF2011 in all. 30 att.], euro 19.045,00 nell'anno 2011 [v. mod. PF2012 in all. 31] ed euro 15.428,00 nell'anno 2012 [v. mod. PF2013 in all. 32], compensi scesi ad euro 8.582,00 nell'anno di contrazione dell'infezione [v. mod. PF2014 in all. 33].

La domanda risarcitoria in esame può pertanto trovare accoglimento per l'importo pari alla differenza tra il compenso percepito nell'anno 2013 (euro 8.582,00) e la media dei compensi percepiti nei tre anni precedenti (euro 16.678,00), dunque per complessivi euro 8.096,00.

Non rileva in senso contrario il fatto che il CTU abbia concluso il proprio elaborato ritenendo che l'invalidità accertata non incide sull'attività lavorativa specifica di curatore museale svolta dalla parte. Ed invero, l'attrice non ha lamentato un danno da perdita della capacità lavorativa specifica, ravvisabile allorquando la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura a causa dei postumi permanenti derivanti dalle lesioni patite, bensì ha allegato (e provato) un danno da mancato guadagno riferito al solo anno 2013, per i minori compensi percepiti nel periodo successivo al sinistro a causa dell'interruzione dell'attività lavorativa. In tal senso, la stessa attrice ha allegato (e le risultanze delle prova orali hanno confermato) che l'assenza dal lavoro si è protratta per un periodo limitato, dal mese di febbraio al mese di ottobre 2013, mentre in seguito la lavoratrice ha potuto riprendere lo svolgimento delle proprie mansioni.

Non può invece trovare accoglimento la domanda relativa al mancato guadagno di cui ai compensi persi nell'anno 2016, siccome cagionato dai postumi della frattura del femore, ritenuta dal CTU non addebitabile alla convenuta.

Appaiono infine congrue le spese mediche documentate in atto di citazione, per un ammontare pari ad euro 1.664,00 [v. all. 26 att.], con esclusione delle successive spese conseguenti alla rottura del femore e delle spese per la consulenza tecnica di parte, non essendo sufficiente ai fini della prova di queste ultime, in assenza di ricevuta quietanzata, la produzione di copia di un assegno bancario emesso oltre un anno dopo la redazione della perizia [v. all. 27 att.].

La domanda risarcitoria dell'attrice può pertanto trovare accoglimento limitatamente ai danni che la parte ha provato, quantificati nell'importo di euro 44.928,60 per risarcimento del danno non patrimoniale ed euro 13.760,00 per risarcimento dei danni patrimoniali.

In ordine agli accessori, sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio. 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data di marzo 2018 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle del Tribunale di Milano) - deve essere devalutata alla data dell'illecito (cd. *aestimatio*). Sulle somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici Org_3 devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.

Sul danno patrimoniale spettano invece interessi e rivalutazione calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo.

L'accoglimento parziale delle domande attoree giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite. La frazione residua segue la soccombenza della convenuta ed è liquidata come da dispositivo, con diminuzione di giustizia di 1/3 dei parametri medi di liquidazione di cui al DM n. 55/2014, stante la natura prettamente medico legale delle questioni controverse.

Le spese di CTU, separatamente liquidate, sono poste, nei rapporti tra le parti, a carico dell' **CP_3** convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- 1) accertata e dichiarata la responsabilità di **CP_1** nella causazione dei danni occorsi a **Parte_1** come individuati in parte motiva, dichiara tenuta e condanna la convenuta al risarcimento in favore dell'attrice dei danni non patrimoniali, quantificati in euro 44.928,60, oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data dell'intervento e via via rivalutato ed oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia e fino al soddisfo, nonché dei danni patrimoniali, quantificati in euro 13.760,00, oltre interessi e rivalutazione dai singoli esborsi e sino al saldo;
- 2) respinge le ulte **████** domande dell'attrice;
- 3) compensa per 1/3 le spese di lite tra le parti, con condanna della convenuta a rifondere l'attrice della frazione residua, che liquida in euro 6.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA per onorari ed oltre euro 524,00 per esborsi;
- 4) pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico dell' **████**

La Spezia, 12 marzo 2019

Il Giudice
dott. Gabriele Romano